

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura coordinata di VIA e AIA. Proponente FG ECOLOGIA S.R.L

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006, L.R. N.11/2001. PROGETTO D'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO RIFIUTI DI MATRICE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI VERDI, DA REALIZZARSI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NEVIANO. PROCEDIMENTO COORDINATO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). PROPONENTE: FG ECOLOGIA S.R.L.. DINIEGO.

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE**

Visti:

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell' articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, *"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"*;

Visti altresì:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8/10/2013, n. 204;

Premesso:

- che con nota acquisita agli atti della Provincia lo 05/06/2017, al protocollo n.32589, FG ECOLGIA S.r.l., facendo seguito a lettera 03/03/2017 (prot. n.2048) di Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha chiesto il rilascio della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione integrata ambientale relativamente ad un progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio rifiuti di matrice organica provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti verdi, da realizzarsi in territorio del Comune di Neviano;
- che in allegato a PEC assunta al protocollo n. 43100 del 19/07/2017, la società proponente ha trasmesso copia dei pubblici avvisi del procedimento diffusi sul BURP (n. 66 dello 08/06/2017), sul quotidiano *"La Gazzetta del Mezzogiorno"*, edizione dello 08/07/2017 e all'Albo pretorio del Comune di Neviano (25/05/2017);
- che il competente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 45950 dello 02/08/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii., e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che in data 25/07/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 44282, nota protocollo n.5742 del 24/07/2017 con cui il Comune di Neviano ha trasmesso: copia del Deliberazione della G.C. n 70 del 20/07/2017 avente ad oggetto la presa d'atto di relazione a firma del prof. Giovanni Zurlini circa una *"Verifica della pre-fattibilità ambientale dell'ipotesi progettuale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) e composta di qualità"*; parere sulla fattibilità urbanistica, rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Neviano;
- che il 25/07/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 44288, nota protocollo n.5744 del 24/07/2017 con cui il Comune di Neviano ha trasmesso un documento di *"Osservazioni in merito ad un progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio"* presentato da *"La Neviano che vorrei"* a firma di Stifani Antonio Luigi;
- che in data 24/08/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.49043, un documento di osservazioni recante data dello 04/08/2017, inoltrato tramite PEC, dalla associazione Italia nostra – Sezione Sud Salento;
- che in data 12/09/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.52714, un documento di osservazioni recante data dell'11/09/2017, inoltrato tramite PEC, predisposto dal Comune di Tuglie;
- che con nota protocollo n.6311 del 17/08/2017, assunta in atti il 21/08/2017, il Comune di Tuglie ha chiesto di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi, al fine di tutelare i legittimi interessi;
- che la suddetta richiesta del Comune di Tuglie è stata positivamente riscontrata dall'Ufficio competente per il procedimento, giusta comunicazione n.49974 del 29/08/2017;
- che con nota protocollo n.9226 dello 07/09/2017, assunta in atti lo 08/09/2017, il Comune di Aradeo ha

- chiesto di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi;
- che la richiesta del Comune di Aradeo è stata positivamente riscontrata, giusta comunicazione n.53024 dell'11/09/2017;
 - che con nota protocollo n.7866 del 14/09/2017, registrata in atti il 15/09/2017, il Comune di Collepasso ha chiesto di prendere parte ai lavori della Conferenza di Servizi;
 - che la richiesta del Comune di Collepasso è stata positivamente riscontrata, giusta comunicazione n.54416 del 19/09/2017;
 - che in data 21/09/2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 57536 dello 02/10/2017;
 - che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis ...

I lavori sono presieduti dal Dirigente del Servizio, ingegner Rocco Merico, il quale, constatata la presenza di:

- FG ECOLOGIA S.r.l.: ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
 - COMUNE DI NEVIANO: sig.ra Silvana Cafaro, Sindaco; ing. Rocco A. Verona, responsabile U.T.C.;
 - COMUNE DI ARADEO: sig. Luigi Arcuti, Sindaco; ing. Giovanni Mauro, Assessore;
 - COMUNE DI SECLÌ: ing. Otello Chetta, Consigliere;
 - COMUNE DI TUGLIE: sig. Massimo Stamerra, Sindaco; ing. Flavio Causo, Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: ing. Ettore Però;
 - SISP ASL Lecce: dott.ssa Teresa Alemanno;
 - SPESAL ASL Lecce: dott.ssa Anna Maria Raho;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO: arch. Marzia Angelini;
 - PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del procedimento; dott. Salvatore Francioso;
- e la assenza di:*
- COMUNE DI COLLEPASSO;
 - AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.;
 - COMMISSARIO AD ACTA;
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica;
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica;
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio;
 - COMANDO PROVINCIALE V.V.F. - LECCE;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del procedimento, dottor Piccinno, porta a conoscenza dei presenti che l'Autorità di Bacino, con nota di nota 14/09/2017, protocollo n. 12159, ha fatto sapere che « ... visti gli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI nell'area d'intervento».

Inoltre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con lettera del 21/09/2017 (prot. n.15690), ritenuto che nei casi di Valutazione di impatto Ambientale non è previsto il rilascio del parere di competenza, ha comunicato di restare in attesa di istanza di valutazione del progetto per le eventuali attività soggette a controllo ai sensi dell'art 3 del D.P.R. 151/2011, sulla scorta della documentazione prevista dall'art. 3 del D.M. 07/08/2012. A riscontro di detta segnalazione la Provincia ha posto in evidenza che nel caso di specie, il provvedimento di VIA – AIA da adottarsi sarà sostitutivo o coordinerà tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (art. 14, c.1, L.R. 11/2001). Pertanto occorre che le valutazioni sulle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco siano espresse in sede di Conferenza dei Servizi, previa acquisizione della documentazione a tal fine utile.

In seguito il Presidente cede la parola al tecnico progettista, al fine di una sintetica descrizione delle finalità e caratteristiche dell'intervento, delle tecnologie utilizzate e del contesto territoriale ed ambientale in cui esso sarà integrato.

L'ingegner Corianò riferisce che il sito di progetto è ubicato nel territorio di Neviano, sviluppandosi per una superficie complessiva di 18.997 mq. Tale area risulta individuata nel N.C.T. al Foglio 15 particelle 547, 599, 596, 683 e 685 ed è classificata dal vigente P.U.G. come "Zona E1 – Agricola Normale", con l'eccezione delle particelle 683, 685, classificate come "Zona E2" – Zona Agricola di Salvaguardia Paesaggistica". Queste ultime particelle saranno destinate esclusivamente ad aree a verde.

In seguito il progettista descrive le varie sezioni che compongono l'impianto e i relativi processi di trattamento dei rifiuti in ingresso.

Le materie prime sono costituite da rifiuti di natura organica da sottoporre a processi microbiologici di fermentazione anaerobica con produzione di biogas e di compostaggio aerobico. Il biogas prodotto sarà convertito mediante cogeneratore da 0,999 MWe in energia termica ed energia elettrica da usarsi per gli autoconsumi dell'impianto.

L'elaborato Tavola 5 – Planimetria Generale sintetizza la articolazione dell'impianto. L'ingresso carrabile da strada vicinale immette a un piazzale pavimentato, su cui insistono la pesa a bilico e relativa palazzina ad uso uffici e servizi. Le attività di trattamento dei rifiuti sono allocate entro apposito capannone. L'unità di cogenerazione è collocata in area esterna attigua al capannone.

I rifiuti (FORSU) una volta introdotti dai mezzi di trasporto nella bussola di conferimento (locale chiuso con aspirazione dell'aria interna), saranno deposti in fossa di scarico. Da qui saranno prelevati con benna a ragno, solidale a un carro ponte, e scaricati nel trituratore - apri sacchi, che sminuzza i rifiuti e li vaglia. Un nastro trasportatore convoglierà i rifiuti nelle due celle adiacenti di digestione anaerobica. Il biogas prodotto sarà recuperato al cogeneratore, il residuo ligneo - cellulosico sarà combinato in apposito miscelatore con i rifiuti vegetali triturati e il tutto avviato alla sezione di compostaggio aerobico.

Dopo il compostaggio nelle biocelle, dotate di areazione a pavimento, il compost è portato a maturazione in apposita area e infine vagliato e stoccato fino al conferimento finale.

Lo stesso progettista riferisce che gli elaborati prodotti non sono comprensivi dello Studio modellistico di diffusione delle sostanze odorigene e del Piano di Monitoraggio e Controllo delle matrici ambientali, che saranno consegnati a breve.

Il predetto Studio modellistico di diffusione delle sostanze odorigene è, a dire del progettista, elemento indispensabile ai fini della verifica di coerenza del progetto con i criteri localizzativi indicati dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. Con riferimento alla tutela della popolazione il Piano vieta, infatti, l'ubicazione degli impianti di compostaggio a distanza inferiore a 2.000 metri da centri abitati, come per il caso di specie, salvo che le risultanze di uno studio di approfondimento sull'impatto odorigeno non ne consentano la localizzazione a distanza inferiore a quella minima di tutela.

I referenti del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente evidenziano che la suddetta deroga ai criteri localizzativi finalizzati alla tutela della popolazione è applicabile ai soli centri abitati ("macroarea" potenzialmente idonea) e non è estendibile ai siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo) e case sparse. Sulla scorta di ricognizione condotta, tramite WEB G.I.S. di cartografia aggiornata (SIT Puglia, ecc.) l'Ufficio ipotizza infatti la presenza, nell'ambito dell'abitato urbano di Tuglie, di una sede scolastica a distanza dal sito d'impianto inferiore a quella minima di tutela (2.500 metri).

I funzionari della Provincia precisano, poi, che preliminarmente occorre sia chiarito se le unità di cogenerazione da 0,999 MWe sono due (una per ogni cella di digestione anaerobica) oppure una sola, poiché se fossero due la competenza per il rilascio dell'autorizzazione a produrre energia sarebbe esclusivamente regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003. Da parte della Provincia si evidenzia inoltre che, per definire correttamente la diffusione delle sostanze odorigene sul territorio circostante, occorre che la società approfondisca ulteriormente la descrizione tecnica del biofiltro, che tratterà tutta l'aria aspirata dagli ambienti di lavorazione dei rifiuti, ovvero definisca i materiali di riempimento del biofiltro e le loro caratteristiche

tecniche (efficienza di filtrazione, potere filtrante in relazione all'unità di massa impiegata, presenza o meno di ceppi batterici specifici per il metabolismo aerobico dei COV, tempo di utilizzo o di ricambio del riempimento, concentrazione delle sostanze al camino di emissione, etc.).

Il Sindaco di Tuglie, dopo aver preso visione del progetto e dato atto delle carenze progettuali emerse nella seduta odierna, in ordine alle quali esprime la condivisione dei rilievi e delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza, rinvia al parere sfavorevole già espresso in un documento già trasmesso alla Provincia (in data 11/09/2017) per la sua acquisizione agli atti, motivato in sostanza dalla circostanza che l'impianto:

- è difforme rispetto ai criteri localizzativi fissati PRGRU per il profilo della "tutela della popolazione", in quanto collocato a distanza inferiore ai 2000 metri rispetto al centro abitato e inferiore ai 2500 metri da sito sensibile (sede scolastica);
- non è compatibile con il PPTR in quanto l'intervento ricade nel parco multifunzionale di valorizzazione delle Serre Salentine.

Il delegato del Comune di Seclì, preso atto di quanto detto, evidenzia la mancanza di un piano della viabilità di accesso all'impianto e di uno studio di impatto del traffico veicolare, riservandosi di trasmettere in seguito il parere di competenza del Comune.

Il Sindaco di Aradeo, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, si riserva di esprimere il parere di competenza, successivamente sia all'esame delle integrazioni/precisazioni chieste (segnatamente lo studio di diffusione delle sostanze odorigene e il piano della viabilità di accesso al sito), sia dopo aver valutato i pareri degli organi tecnici partecipanti alla Conferenza.

Il Sindaco di Neviano riferisce che, non avendo il Comune a disposizione le necessarie competenze in materia di tutela dell'ambiente, ha ritenuto opportuno conferire incarico di consulenza al prof. Giovanni Zurlini dell'Università del Salento, il quale ha prodotto una relazione di verifica della fattibilità ambientale del progetto, che si allega al presente verbale, in cui si evidenziano diverse carenze progettuali e criticità ambientali. Il responsabile dell'U.T.C. riferisce che anche nell'abitato di Neviano vi è una scuola pubblica alla distanza di circa 2000 metri dal sito di impianto. Lo stesso evidenzia inoltre che, a valle di eventuale autorizzazione ambientale, la realizzazione dell'impianto, necessiterà di una variante urbanistica puntuale al piano urbanistico vigente, con un procedimento a regia regionale.

La delegata della Soprintendenza, arch. Angelini, pur non essendo presente un vincolo paesaggistico per il quale debba esprimere parere, segnala che deve essere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio un parere di accertamento di compatibilità ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR; chiede che sia verificata la necessità di attuare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS; rileva la mancanza dei seguenti elaborati:

- Studio paesaggistico che indaghi gli impatti visivi dimensionali e quantitativi dell'impianto al fine di evidenziarne l'intervisibilità;
- Scenari alternativi che valutino le trasformazioni del paesaggio post operam.

La stessa chiede che sia verificata l'ammissibilità delle opere alla luce delle disposizioni di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR (anche con riferimento alle Linee Guida citate nello stesso articolo; tale tipologia di impianto nei paesaggi rurali sarebbe ammissibile solo se di potenza inferiore ai 50 KWe), riservandosi di rendere le valutazioni di competenza a valle dei chiarimenti richiesti in Conferenza ed a seguito della trasmissione del verbale.

La rappresentante di ASL Lecce - SPESAL, dottoressa Raho, evidenzia che il progetto è privo delle informazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- Notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Numero dei lavoratori, relative mansioni e postazioni di lavoro;
- Schema del ciclo di lavorazione in relazione alle mansioni dei lavoratori;
- Separazione dei percorsi pedonali da quelli dei mezzi;
- Indicazione del percorso completo dei mezzi nell'impianto dall'ingresso fino all'uscita;
- Individuazione/realizzazione di un capannone di un servizio igienico

- *Versamento oneri istruttori commisurati al costo dell'opera;*
- *Sistemazione area esterna: illuminazione.*

La rappresentante di ASL Lecce – SISP, dottoressa Alemanno, riferisce che il progetto manca di una valutazione degli impatti sulla salute pubblica, compresi degli elaborati grafici con le distanze dai ricettori sensibili. Preso atto che attualmente non sembrano rispettati i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani esprime forte perplessità sulla possibilità di realizzare il progetto.

Il referente di ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale, ingegner Però, consegna, per l'acquisizione agli atti della Conferenza, un parere scritto del Settore Agenti Fisici e un parere scritto dell'U.O. Acqua e Suolo, con le quali vengono richieste integrazioni su impatto acustico e sostanze odorigene. Egli chiede, inoltre, che siano prodotte le seguenti integrazioni al progetto:

- *Piano di Monitoraggio Ambientale e di Controllo;*
- *Planimetrie in scala adeguata con le distanze tra i confini dell'impianto e i siti sensibili presenti sui territori circostanti;*
- *Chiarimenti sul significato della frase "compostaggio di terzi" riportata a pag. 24 della Relazione tecnica generale;*
- *Puntuale descrizione delle caratteristiche tecniche dello scrubber a umido e della sezione impiantistica nella quale è inserito;*
- *Particolari costruttivi significativi dell'impianto.*

A conclusione della seduta il Presidente invita i referenti dei Comuni di Neviano e di Tuglie a produrre elaborati contenenti formale attestazione della distanza intercorrente tra sito di progetto e siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo) insistenti sui rispettivi territori amministrativi, con la precisazione che qualora fosse confermata una ubicazione dell'impianto a distanza inferiore a quella di sicurezza (2.500 metri) che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, stabilisce alla Parte seconda - Criteri generali di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti - Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, si tratterebbe di fattore escludente comportante una conclusione sfavorevole del procedimento coordinato di VIA/AIA.

La società proponente è invitata a sua volta a compiere la medesima verifica.

Si dà atto che hanno assistito alla riunione i rappresentanti di associazioni che ne hanno fatta formale richiesta, sig. Salvatore Iasi (rappresentante di "La Neviano che vorrei") e sig. Marcello Seclì (Italia Nostra – Sezione Sud Salento), quest'ultimo intervenuto alle ore 12.

... omissis ...»;

- *che il 23/10/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n. 63197, nota protocollo n.7694 del 20/10/2017, con cui il Comune di Tuglie ha trasmesso un elaborato cartografico attestante che la distanza intercorrente tra sito di progetto e complesso scolastico insistente in via Genova, nel territorio del Comune di Tuglie, ove sono ubicati gli edifici scolastici: Scuola Elementare "C. Battisti" (Padiglioni A, B e C), Scuola dell'Infanzia "B. Luceri" e Asilo Nido, è pari a ml. 1.950,00 (Km. 1,95);*
- *che in ragione del fatto che la distanza intercorrente tra sito di progetto e edifici scolastici (pari a 1.950 metri) è inferiore a quella di sicurezza prescritta rispetto ai siti sensibili, il progetto del proposto impianto di gestione di rifiuti solidi urbani è in contrasto con il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. 08/10/2013, n. 204. Il piano con riferimento ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, esposti al paragrafo 2.1.2, ai fini alla tutela della popolazione, ne vieta l'ubicazione a distanza inferiore a 2.500 metri da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo) e case sparse, senza possibilità di deroga (grado di prescrizione escludente);*

Ritenuto:

- *che l'aspetto relativo alla difformità della proposta progettuale rispetto al criterio localizzativo di carattere escludente connesso con la presenza di siti sensibili a distanza inferiore a quella di sicurezza prescritta*

dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione Puglia, costituisce, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., **motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta**, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota protocollo n. 69249 del 14/11/2017, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con **esito negativo** del procedimento;

Considerato:

- che FG ECOLOGIA S.r.l., non ha prodotto osservazioni, ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso 14/11/2017 di esito negativo del procedimento;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di **denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza** di FG ECOLOGIA S.r.l., in atti al protocollo n.13164 dello 05/06/2017, al protocollo n.32589, finalizzata all'ottenimento della **Valutazione di Impatto Ambientale** e della **Autorizzazione Integrata Ambientale** per un progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio rifiuti di matrice organica provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti verdi, da realizzarsi in territorio del Comune di Neviano;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente FG ECOLOGIA S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: fgecologia.srl@legalmail.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI COMUNE DI NEVIANO (protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI COMUNE DI ARADEO (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI COMUNE DI COLLEPASSO (comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI COMUNE DI SECLI' (protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it);
 - COMUNE DI COMUNE DI TUGLIE (protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE AREA NORD – SISP (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL (spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
 - AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it);
 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (mat.lecce@pec.aqp.it);
 - COMMISSARIO AD ACTA (commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Urbanistica (serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Val. Paesaggio (servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE (com.lecce@cert.vigilfuoco.it);

- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico